

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

341/2024/R/EEL

**ESTENSIONE DEL MECCANISMO DI ACCELERAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO
DELLA RETE DI TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 18 aprile 2023, 166/2023/R/EEL

Mercato di incidenza: energia elettrica

30 luglio 2024

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 aprile 2023, 166/2023/R/EEL, riguardante la formazione di provvedimenti in materia di regolazione infrastrutturale del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il sesto periodo di regolazione 2024-2027.

Il documento espone gli orientamenti dell'Autorità in materia di estensione temporale, con possibili modifiche, del meccanismo di accelerazione degli interventi di sviluppo della rete di trasmissione dell'energia elettrica mediante valutazione a due fasi e autorizzazione del riconoscimento delle spese preliminari alla realizzazione dell'intervento, che è stato definito in sede di prima applicazione per il biennio 2023-2024 dalla deliberazione 24 gennaio 2023, 15/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 15/2023).

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro il **20 settembre 2024**.*

Si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente documento per l'indicazione delle modalità di trattamento dei dati personali.

Le osservazioni pervenute potranno essere pubblicate sul sito internet dell'Autorità al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per motivate esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o della documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti sono da considerare riservate e non possono essere divulgate, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata quale richiesta di pubblicazione in forma anonima o di non divulgazione dei contributi inviati.

In assenza di richieste di salvaguardia di riservatezza o segretezza e/o in caso di mancato invio delle versioni omissate le osservazioni sono pubblicate in forma integrale.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Infrastrutture Energia
Piazza Cavour 5 - 20121 - Milano

email: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

Per ogni chiarimento rispetto al trattamento oggetto della presente informativa è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo email rpd@arera.it, oppure scrivendo agli indirizzi del Titolare, all'attenzione del RPD. Le richieste saranno riscontrate nei termini di cui all'articolo 12 del GDPR.

2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento

Ai fini della partecipazione alla presente consultazione pubblica sono richiesti unicamente nome, cognome e indirizzo email professionale del rispondente per conto del soggetto partecipante alla procedura.

Si invita a non inserire dati personali, o informazioni che comunque consentano di rivelare l'identità del rispondente o di terzi, nel corpo del contributo inviato. L'Autorità non risponde dell'eventuale pubblicazione di tali dati, anche nell'ipotesi in cui siano contenuti nella ragione sociale o nella denominazione del partecipante alla consultazione.

Il trattamento di tali dati personali è svolto esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di competenza dell'Autorità ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

I dati personali indicati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza, nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

4. Tempi di conservazione

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla consultazione, come individuati al precedente punto 2, non saranno diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale non saranno oggetto di pubblicazione.

6. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità agli indirizzi sopra indicati.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1. Il meccanismo di accelerazione degli interventi di sviluppo definito dalla deliberazione 15/2023	5
2. Oggetto della consultazione e struttura del documento	6
3. La valutazione della prima istanza di applicazione del meccanismo di accelerazione	7
4. Opportunità di estensione temporale del meccanismo di accelerazione e logiche di individuazione degli interventi	8
<i>Orientamenti dell'Autorità</i>	<i>9</i>
5. Finestre temporali per l'applicazione del meccanismo di accelerazione	10
<i>Orientamenti dell'Autorità</i>	<i>10</i>
6. Modalità di applicazione del meccanismo di accelerazione	11
<i>Orientamenti dell'Autorità</i>	<i>11</i>
7. Identificazione delle attività preliminari alla realizzazione degli interventi	12
<i>Orientamenti dell'Autorità</i>	<i>13</i>
Allegato Schema di provvedimento.....	14
8. Premessa	14
9. Schema di provvedimento.....	14

1. Il meccanismo di accelerazione degli interventi di sviluppo definito dalla deliberazione 15/2023

- 1.1 Con la deliberazione 15/2023 (punto 2, lettera a)), l’Autorità ha disposto che Terna possa presentare istanza all’Autorità, durante il biennio 2023-2024, per l’autorizzazione alle spese preliminari alla realizzazione di tre progetti, entro il tetto del 5% dei costi di investimento di ciascun progetto previsti in sede di istanza, in cui siano identificati per ciascun progetto gli obiettivi, la localizzazione indicativa e una stima di massima dei costi e dei benefici, correlata dal loro grado di incertezza, nonché la stima dei costi specifici per le fasi preliminari alla realizzazione.
- 1.2 Tale disposizione, adottata in esito alla consultazione 13 settembre 2022, 422/2022/R/EEL (di seguito: consultazione 422/2022/R/EEL), persegue gli obiettivi di velocizzare il processo di approvazione di una selezione degli interventi di sviluppo della rete di trasmissione dell’energia elettrica, anche in linea con le finalità di accelerazione¹ indicate dall’articolo 35 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e di garantire l’utilità degli interventi per il sistema energetico nazionale.
- 1.3 Con la deliberazione 615/2023/R/EEL (articolo 5, comma 13, e Tabella 1 dell’Allegato A Regolazione Tariffaria della Trasmissione Elettrica RTTE per il sesto periodo di regolazione), l’Autorità ha previsto l’istituzione di un cespite nella RAB della trasmissione: “Spese preliminari di sviluppo intervento” con durata convenzionale tariffaria di cinque anni e ha disposto che nell’ambito di tale cespite siano valorizzate le spese preliminari per la definizione di un intervento di sviluppo (quali studi di prefattibilità, spese di project management, attività di concertazione pre-autorizzativa, studi di fattibilità, survey marine se applicabili, attività funzionali all’autorizzazione), con riferimento agli interventi individuati dall’Autorità a seguito dell’istanza presentata da Terna.
- 1.4 In particolare, le disposizioni della deliberazione 15/2023 prevedono due fasi per l’approvazione (a fini tariffari) dei progetti:
- a) Fase 1: finalizzata a una prima valutazione dell’Autorità sulla “linea di sviluppo dell’intervento”, e a riconoscere le spese (efficienti) preliminari sostenute da Terna per la definizione del progetto e la relativa procedura autorizzativa;
 - b) Fase 2: funzionale a fornire il parere alla realizzazione finale del progetto e al riconoscimento delle relative spese di investimento, se effettivamente confermata l’esigenza a cui il progetto risponde (effettivo verificarsi dello scenario di riferimento).
- 1.5 Le suddette disposizioni minimizzano - trasferendoli alla collettività - i rischi potenzialmente in capo a Terna di mancato riconoscimento di costi (nel caso di

¹ L’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, prevede varie disposizioni “*al fine di garantire un’accelerazione nel potenziamento della rete elettrica per accogliere le quote di produzione crescenti da fonti rinnovabili necessarie per il raggiungimento degli obiettivi*” nazionali in materia di fonti rinnovabili.

successiva cancellazione del progetto, ad esempio per difficoltà autorizzative, eccessive complessità tecnologiche o riduzione delle aspettative di utilità socio-economica) e di potenziali riduzioni e slittamenti temporali del riconoscimento dei costi per effetto delle disposizioni di trattamento dei c.d. lavori in corso LIC (in particolare nel caso di un ampio periodo di tempo tra la fase preliminare alla realizzazione e l'entrata in esercizio dell'intervento).

- 1.6 La principale finalità delle suddette disposizioni è quella di ridurre il rischio (per gli utenti delle reti e, più in generale, per la collettività) che si creino possibili ritardi infrastrutturali, ossia messa in esercizio di un intervento successivamente al momento in cui esso determinerebbe un significativo beneficio per il sistema elettrico e per l'implementazione della transizione energetica. Tale rischio di ritardi viene ridotto perché può essere accelerata la fase preliminare alla realizzazione, cosicché l'intervento sia poi immediatamente "cantierabile" (c.d. *shovel-ready*) quando ne venisse confermata l'utilità sistemica, a seguito della progressiva riduzione delle incertezze sull'effettivo sviluppo del sistema elettrico.
- 1.7 Come già indicato nella consultazione 422/2022/R/EEL, negli ultimi anni l'Autorità ha ritenuto opportuno attendere un maggiore livello di maturità e/o svolgere specifici approfondimenti per alcuni interventi di particolare rilevanza, prima di dare il proprio parere favorevole alla realizzazione e alla copertura dei costi tramite il sistema tariffario². L'esigenza di una valutazione prudente su grandi interventi, combinata con le frequenze ora biennali dei Piani di sviluppo, potrebbe infatti comportare potenziali ritardi nel processo di approvazione di alcuni interventi di sviluppo necessari e utili al sistema elettrico.

2. Oggetto della consultazione e struttura del documento

- 2.1 Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2023, 166/2023/R/EEL, riguardante la formazione di provvedimenti in materia di regolazione infrastrutturale del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il sesto periodo di regolazione 2024-2027.
- 2.2 Il documento evidenzia gli orientamenti dell'Autorità in materia di estensione temporale, con possibili modifiche, del meccanismo di accelerazione degli interventi di sviluppo della rete di trasmissione dell'energia elettrica mediante valutazione a due fasi e autorizzazione del riconoscimento delle spese preliminari alla realizzazione dell'intervento.
- 2.3 Nel seguito del documento sono presentati:

² È il caso dell'HVDC Adriatico (a seguito della definizione dei siti delle stazioni di conversione) e dell'intervento HVDC Sicilia - Sardegna nell'ambito del c.d. Tyrrhenian Link (a seguito della modifica dello schema di realizzazione), proposti inizialmente nello schema di Piano di sviluppo 2018, a cui è stato dato parere favorevole con il parere sugli schemi di Piano di sviluppo 2019-2020 e dell'intervento HVDC Sicilia - Campania nell'ambito del Tyrrhenian Link, a cui è stato dato parere favorevole con la valutazione dello schema di Piano di sviluppo 2021.

- a) una breve ricognizione dell'esperienza di prima applicazione del meccanismo di accelerazione, a seguito dell'istanza di Terna, la cui valutazione è stata completata con la deliberazione 30 luglio 2024, 337/2024/R/EEL (capitolo 3);
- b) considerazioni sull'opportunità di estensione temporale del meccanismo di accelerazione e sulle logiche di individuazione degli interventi per cui tale meccanismo sarebbe maggiormente efficace (capitolo 4);
- c) orientamenti per le future finestre temporali di applicazione (capitolo 5);
- d) orientamenti riguardo le modalità di applicazione del meccanismo di accelerazione (capitolo 6);
- e) orientamenti riguardo all'identificazione delle attività preliminari alla realizzazione che sarebbero ammissibili alla capitalizzazione nel cospetto delle "spese preliminari" (capitolo 7).

3. La valutazione della prima istanza di applicazione del meccanismo di accelerazione

- 3.1 Terna ha presentato istanza di autorizzazione al riconoscimento delle spese preliminari per alcune dorsali della Hypergrid ad agosto 2023.
- 3.2 Tale istanza è stata resa pubblicamente disponibile dall'Autorità contestualmente al processo di consultazione sullo schema di piano di sviluppo 2023 della rete di trasmissione nazionale³.
- 3.3 Con la deliberazione 30 luglio 2024, 337/2024/R/EEL, l'Autorità ha valutato positivamente la parte dell'istanza relativa agli interventi e sotto-interventi:
 - a) "HVDC Milano-Montalto";
 - b) "Sardinian Link" nell'ambito della dorsale sarda;
 - c) "Dorsale Adriatica (HVDC Foggia-Villanova-Fano-Forlì)".
- 3.4 Le stime di costo di investimento complessivo previsto per tali interventi sono di circa 5,4 miliardi di euro. Le stime dei costi preliminari sono dell'ordine del 2,5% (senza contingency) – 2,9% (con contingency al 20%) dei costi di investimento previsti.
- 3.5 Questa prima applicazione ha permesso di raccogliere maggiori informazioni su diversi aspetti, fra cui:
 - a) le logiche di individuazione degli interventi;
 - b) le analisi che sono state effettuate e che potrebbero essere condotte a supporto dell'istanza, nonché la relazione con il piano di sviluppo;
 - c) la quantificazione delle spese preliminari;
 - d) la categorizzazione delle attività preliminari alla realizzazione di un intervento di sviluppo.

3

https://www.arera.it/allegati/operatori/pds/23/Istanza%20per%20autorizzazione%20costi%20preliminari%20Delibera%2015_23%20VP.pdf

3.6 Tali aspetti sono specificamente richiamati nei successivi capitoli, quando rilevante.

4. Opportunità di estensione temporale del meccanismo di accelerazione e logiche di individuazione degli interventi

4.1 Successivamente alla deliberazione 15/2023, in particolar modo in ambito europeo, si è attivata una significativa discussione, tuttora in corso, con un documento della Commissione europea atteso a inizio 2025, sul concetto dei cosiddetti “investimenti anticipatori”.

4.2 Tale termine non è al momento chiaramente definito né in ambito europeo, né a livello degli Stati Membri, come evidenziato dalla “*Position on anticipatory investments*”⁴ pubblicata da ACER e CEER a marzo 2024.

4.3 La comunicazione della Commissione europea 2023/757 “*Grids, the missing link - An EU Action Plan for Grids*”⁵ introduce il concetto indicando che “*la limitazione dello sviluppo dei progetti a quelli basati sulle esigenze attuali del sistema può aumentare i costi futuri del sistema e quindi i costi per i consumatori*”.

4.4 La già citata position di ACER e CEER ha raccomandato ai regolatori nazionali di considerare l’introduzione di meccanismi di accelerazione simili a quanto introdotto dall’Autorità e di valutare, con studi economici, la possibile perdita di *welfare* per la collettività associata all’implementazione “ritardata” degli interventi di sviluppo della rete.

4.5 Inoltre, il regolamento (UE) 2024/1747 del 13 giugno 2024 che modifica il regolamento (UE) 2019/943 (c.d. Electricity market design Regulation)⁶ ha previsto specifiche disposizioni in materia di interventi anticipatori, in particolare:

a) l’articolo 18, comma 2, aggiornato, dispone che le metodologie di definizione delle tariffe di rete “*riflettono i costi fissi dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione e tengono conto sia delle spese in conto capitale sia delle spese operative per fornire incentivi adeguati ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione, sia a breve che a lungo termine, compresi gli investimenti ex ante [investimenti anticipatori] ...*”;

b) l’articolo 18, comma 8, aggiornato, dispone che le metodologie di definizione delle tariffe di rete “*forniscono incentivi ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione per una gestione e uno sviluppo delle loro reti il più possibile efficienti sul piano dei costi, anche mediante l’acquisizione di servizi. A tal fine le autorità di regolazione considerano*

⁴ <https://www.ceer.eu/wp-content/uploads/2024/04/ACER-CEER-Position-on-Anticipatory-Investments.pdf>

⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A757%3AFIN>

⁶ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401747

ammissibili i costi pertinenti, ivi compresi quelli legati agli investimenti ex ante, li includono nelle tariffe di trasmissione e distribuzione”.

- 4.6 Passando all’ambito nazionale, un elemento cruciale del meccanismo di accelerazione sono i razionali alla base dell’individuazione degli interventi. Nella propria deliberazione di valutazione dell’istanza di prima applicazione, l’Autorità ha indicato che gli aspetti chiave per la valutazione - già richiamati anche nella consultazione 422/2022/R/EEL - sono:
- a) il potenziale rischio di “ritardo” del progetto, rispetto al momento in cui risulta necessario;
 - b) la potenziale utilità dei progetti per il sistema energetico nazionale; e
 - c) la possibile dipendenza dell’utilità (beneficio) da differenti ipotesi di sviluppo del sistema energetico, quali ad esempio l’effettivo sviluppo di alcune tipologie di generazione in specifiche aree del sistema elettrico.

Orientamenti dell’Autorità

- 4.7 Alla luce dell’esperienza di prima applicazione e delle raccomandazioni e disposizioni in ambito europeo, l’Autorità è orientata all’estensione temporale del meccanismo di accelerazione degli investimenti, con modifiche che saranno discusse nei successivi capitoli.
- 4.8 Il motivo principale di tale orientamento è che eventuali “ritardi” nella realizzazione delle infrastrutture potrebbero comportare impatti (socioeconomici per il sistema) negativi ben maggiori degli effetti economici del meccanismo stesso (che possono essere dell’ordine di alcune decine di milioni di euro per intervento nel caso estremo di spese preliminari per un intervento che viene successivamente cancellato).
- 4.9 Ciò alla luce del fatto che un intervento di particolare rilevanza nell’ambito del piano di sviluppo ha spesso benefici dell’ordine del centinaio di milioni di euro all’anno⁷ e tale beneficio non sarebbe immediatamente disponibile agli utenti in caso di ritardo anche solo di un anno nell’implementazione dell’intervento.
- 4.10 Per quanto riguarda le logiche di individuazione degli interventi ammissibili a tale meccanismo, si ritiene che essi debbano essere caratterizzati da potenziali elevati benefici, ma che tali benefici siano anche affetti da significative incertezze (ad esempio in funzione dell’effettivo sviluppo del parco di generazione o di accumulo e dalle relative tecnologie e caratteristiche). Questa incertezza è, infatti, la condizione che motiva l’opportunità di approvazione della sola “fase 1” di pre-realizzazione, mentre il potenziale elevato beneficio è la principale ragione per avere un intervento “in *stand-by*” e “pronto al cantiere”, da avviare quando

⁷ A titolo di esempio, l’intervento HVDC Milano - Montalto (che è l’intervento a maggior CAPEX fra quelli approvati nella prima applicazione del meccanismo, circa 2,7 miliardi di euro) registra benefici nei due scenari all’anno orizzonte 2030 di circa 100 milioni di euro/anno o circa 300 milioni di euro/anno. Tali benefici afferiscono in larghissima parte alle categorie di beneficio B1 incremento del *socio-economic welfare* (corrispondente a una riduzione di prezzi nel mercato del giorno prima) e B8 costi evitati nel mercato dei servizi di dispacciamento, calcolati su base zonale.

evolvono le condizioni del sistema e si materializza l'effettivo valore socio-economico dell'intervento.

S I. Osservazioni in merito all'estensione temporale del meccanismo di accelerazione degli interventi e alle logiche di individuazione degli interventi.

5. Finestre temporali per l'applicazione del meccanismo di accelerazione

- 5.1 Come già accennato, la prima applicazione del meccanismo di accelerazione degli interventi è stata definita per il biennio 2023-2024.
- 5.2 Come anche indicato nella consultazione 422/2022/R/EEL, la scelta della finestra biennale è correlata al ciclo biennale di predisposizione dei Piani di sviluppo. In particolare, era stato indicato che l'attivazione della fase 2 di valutazione (istanza di Terna di autorizzazione della realizzazione) potrebbe essere contestuale a una nuova edizione di piano di sviluppo negli anni dispari o eventualmente al rapporto di monitoraggio dell'avanzamento del piano negli anni pari.
- 5.3 Non sono stati invece previsti vincoli in termini di numero di istanze o di tempistiche di presentazione delle istanze.

Orientamenti dell'Autorità

- 5.4 L'Autorità è orientata a prevedere che il meccanismo di accelerazione degli interventi di sviluppo venga esteso, con potenziali modifiche che saranno trattate nei successivi capitoli, e trovi applicazione al biennio 2025-2026 e al biennio 2027-2028.
- 5.5 La cadenza biennale trova ragione nella frequenza di predisposizione dei piani di sviluppo, che prevede i prossimi piani entro gennaio 2025 ed entro gennaio 2027. I piani di sviluppo sono, per loro stessa natura, l'attività funzionale a identificare potenziali nuovi interventi di sviluppo e le loro condizioni di maturità, utilità e incertezza.
- 5.6 Come già avvenuto nel 2023, si ritiene che, durante la predisposizione del piano di sviluppo e successivamente ad esso, Terna possa dapprima identificare gli interventi la cui utilità è maggiormente sensibile alle ipotesi di scenario e poi eventualmente effettuare ulteriori analisi specifiche su tali interventi.
- 5.7 Le attività di valutazione degli interventi nell'ambito del parere (effettuate in un'unica fase e inclusive delle attività di realizzazione) interagiscono e sono mutualmente esclusive rispetto alla valutazione a due fasi, effettuata a seguito di istanza.
- 5.8 Considerando che, ai sensi dell'articolo 36, comma 13, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come recentemente modificato, l'Autorità è tenuta a valutare lo schema di piano di sviluppo entro sei mesi dalla data di presentazione, verrebbe previsto che, ove l'istanza per valutazione a due fasi non sia contestuale o immediatamente successiva all'invio del piano di sviluppo, Terna anticipi con una

comunicazione all’Autorità entro tre mesi dal piano la propria intenzione di presentare una successiva istanza.

- 5.9 In tal modo, gli interventi dello schema di piano per cui è richiesta la valutazione solo sulla fase 1 di pre-realizzazione non sarebbero oggetto di valutazione da parte dell’Autorità (relativamente alla realizzazione) nell’ambito del parere.
- 5.10 Infine, al fine di non rallentare il processo di istanza e approvazione tariffaria della successiva fase 2 di realizzazione, si ritiene preferibile non imporre specifici vincoli per questa fase 2, fermo restando che la valutazione può essere condotta esclusivamente su una proposta di intervento di sviluppo e relativa analisi costi benefici che rispetti le disposizioni della deliberazione 4 novembre 2016, 627/2016/R/EEL.

S 2.Osservazioni in merito alle finestre temporali per l’implementazione del meccanismo di accelerazione degli interventi di sviluppo.

6. Modalità di applicazione del meccanismo di accelerazione

- 6.1 Già nella consultazione 422/2022/R/EEL sono stati discussi le modalità applicative e in particolare eventuali limiti da imporre al meccanismo di accelerazione degli interventi.
- 6.2 In particolare, era stato indicato (e poi implementato) il limite delle spese pre-realizzazione al 5% del costo di investimento atteso dell’intervento.
- 6.3 Per la definizione dei progetti oggetto del nuovo meccanismo, era stata anche ipotizzata - e successivamente non adottata - una soglia di costo stimato di investimento (ad esempio, progetti con CAPEX superiore a 500 milioni di euro).
- 6.4 Inoltre, era stata ipotizzata una futura revisione del limite del 5% e/o approcci differenti, quali ad esempio un limite di spesa complessiva per gli interventi proposti per la valutazione a due fasi.
- 6.5 Per il contenimento dei costi amministrativi, era stata prima ipotizzata nella consultazione 422/2022/R/EEL “*almeno nella fase di prima applicazione*”, e poi confermata nella deliberazione 15/2023, la limitazione a un massimo di tre progetti a biennio.
- 6.6 Già nella consultazione 422/2022/R/EEL era stato peraltro indicato che l’esperienza applicativa avrebbe potuto portare a una futura revisione di tale vincolo.

Orientamenti dell’Autorità

- 6.7 L’Autorità è orientata a definire il limite massimo delle spese pre-realizzazione che può essere oggetto di capitalizzazione nel cespite “spese preliminari” di cui alla RTTE, pari al 5% del costo di investimento dell’intervento previsto in sede di istanza.

- 6.8 Ciò perché nella fase di prima applicazione (e anche in esito alla precedente consultazione) non sono emerse particolari criticità sulla quantificazione di tale vincolo e perché è comunque da evitare (vista la materialità relativamente contenuta dell'ammontare di spesa) che si generino potenziali effetti di disincentivo - dovuti a un vincolo troppo stringente - all'applicazione del meccanismo.
- 6.9 L'Autorità è inoltre al momento orientata a non imporre specifiche limitazioni al numero di interventi (che potrebbero potenzialmente portare a un eccesso di aggregazione delle opere, in sede di istanza), né a un eventuale costo di investimento "minimo" (che potrebbe potenzialmente influenzare negativamente la veridicità delle stime di costo di investimento), fermo restando che il meccanismo di accelerazione dovrebbe rimanere dedicato a interventi di particolare rilevanza o caratterizzati da soluzioni tecnologiche o criticità autorizzative che possano comportare una fase di pre-realizzazione potenzialmente lunga e/o con specifiche complessità da affrontare.
- 6.10 L'Autorità è invece orientata a introdurre un vincolo alla spesa di investimento complessiva degli interventi oggetto di istanza, nella misura di 4 miliardi di euro per biennio. Tale limite tiene conto sia dei costi di investimento per interventi di particolare rilevanza (mirando a replicare in prima approssimazione la disposizione vigente per il biennio 2023-2024), sia delle attuali stime di investimento del piano di sviluppo, anche oltre l'orizzonte decennale, che si avvicinano ai 35 miliardi di euro e di possibili ulteriori incrementi di tali valori (che si stanno registrando negli ultimi anni in molti paesi in Europa per effetto della transizione energetica). Il limite ha l'obiettivo principale di focalizzare il nuovo meccanismo su logiche di prioritizzazione e selettività degli investimenti.
- 6.11 Di conseguenza, nel caso venga confermato il precedente orientamento sul limite di spesa pre-realizzazione al 5%, risulterebbe un vincolo massimo (per biennio) di 200 milioni di euro per le spese pre-realizzazione capitalizzabili nel relativo cespite.

S 3. Osservazioni in merito ai limiti per l'applicazione del meccanismo di accelerazione degli interventi di sviluppo.

7. Identificazione delle attività preliminari alla realizzazione degli interventi

- 7.1 In sede di istanza, Terna ha identificato le seguenti attività (categorie di spesa) ammissibili al meccanismo di accelerazione:
- a) studi ai fini della pianificazione dell'esigenza elettrica;
 - b) studi di fattibilità;
 - c) concertazione volontaria;
 - d) dibattito pubblico o consultazione pubblica;
 - e) indagini preliminari;
 - f) progetto per l'avvio dell'istanza autorizzativa;

- g) gestione dell'iter autorizzativo;
 - h) gestione del progetto;
 - i) attività per lo sviluppo tecnologico e prototipazione.
- 7.2 Nella consultazione 422/2022/R/EEL, l'Autorità ha inoltre indicato che Terna non è invece autorizzata a svolgere la progettazione esecutiva (con spese capitalizzabili come spese preliminari), né ad assumere impegni per l'approvvigionamento dei materiali e dei servizi necessari alla realizzazione dell'intervento.
- 7.3 Ai sensi del comma 5.13 della RTTE (Allegato A della deliberazione 615/2023), nell'ambito del cespite "Spese preliminari di sviluppo intervento", introdotto al fine di consentire l'ammortamento in 5 anni delle spese degli interventi ammessi al meccanismo, come approvati dall'Autorità a seguito dell'istanza del gestore, sono valorizzate le spese preliminari di intervento, quali: studi di prefattibilità, spese di *project management*, attività di concertazione pre-autorizzativa, studi di fattibilità, *survey* marine se applicabili, attività funzionali all'autorizzazione.

Orientamenti dell'Autorità

- 7.4 L'Autorità intende definire puntualmente l'elenco delle attività autorizzabili come spese preliminari nell'ambito del meccanismo di accelerazione, in linea con l'esperienza della prima applicazione, eventualmente modificando la disposizione di cui al comma 5.13 della RTTE.
- 7.5 Per motivi di prudenza (evitare esclusione di spese che sarebbero utili in fase preliminare), verrebbe comunque la possibilità per Terna di presentare una richiesta motivata di estensione del suddetto elenco ad altre attività.

S 4.Osservazioni in merito alle categorie di attività preliminari alla realizzazione dell'intervento.

ALLEGATO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

8. Premessa

8.1 Il meccanismo di accelerazione degli interventi di sviluppo potrebbe essere operativamente incorporato nella regolazione *output-based* del servizio di trasmissione dell'energia elettrica (ROTE, Allegato A alla deliberazione 27 febbraio 2024, 55/2024/R/EEL). In particolare, potrebbe essere inserito un nuovo articolo 47 "Meccanismo di accelerazione degli interventi di sviluppo con potenziali elevati benefici e connesse incertezze".

9. Schema di provvedimento

9.1 Per ogni biennio 2025-2026 e 2027-2028, Terna può presentare istanza all'Autorità per l'autorizzazione alla capitalizzazione delle spese preliminari alla realizzazione di interventi di sviluppo della rete di trasmissione dell'energia elettrica, caratterizzati da potenziali elevati benefici e connesse incertezze, capitalizzabili su cespiti "Spese preliminari di sviluppo intervento", di cui al comma 5.13 della RTTE.

9.2 Il limite massimo alla capitalizzazione delle spese preliminari è pari al 5% del costo di investimento dell'intervento previsto in sede di istanza.

9.3 Il limite massimo di costo di investimento per tutti gli interventi oggetto di istanza è di 4 miliardi di euro nell'arco di ciascun biennio.

9.4 In ogni istanza, Terna individua:

- a) la corrispondenza dell'intervento con una linea di intervento presentata nel più recente schema di piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e relativo codice identificativo, ove applicabile;
- b) gli obiettivi o finalità principali dell'intervento;
- c) la localizzazione indicativa dell'intervento;
- d) una stima di massima dei benefici dell'intervento, specificando in particolare i motivi di incertezza dei benefici, anche grazie all'utilizzo di varianti o *sensitivity* dedicate rispetto alle analisi effettuate per la generalità degli interventi del piano di sviluppo;
- e) una stima di massima dei costi di investimento;
- f) la stima dei costi preliminari alla realizzazione, specificando se essa includa delle *contingency* e in quale misura.

9.5 Le attività per cui è ammessa la capitalizzazione come spese preliminari sono:

- a) studi ai fini della pianificazione dell'esigenza elettrica;
- b) studi di fattibilità;

- c) concertazione volontaria;
 - d) dibattito pubblico o consultazione pubblica;
 - e) indagini preliminari, incluse *survey* marine quando rilevante;
 - f) progetto per l'avvio dell'istanza autorizzativa;
 - g) gestione dell'iter autorizzativo;
 - h) gestione del progetto;
 - i) attività per lo sviluppo tecnologico e prototipazione.
- 9.6 In sede di istanza, Terna può presentare richiesta motivata di estensione dell'elenco di attività di cui al precedente comma.
- 9.7 Entro tre mesi dall'invio dello schema di piano di sviluppo relativo all'anno 2025 e relativo all'anno 2027, ove non abbia ancora presentato istanza ai sensi del presente articolo, Terna comunica all'Autorità gli interventi dello schema di piano di sviluppo per cui intende proporre istanza. Per tali interventi è sospesa la valutazione della fase di realizzazione nell'ambito del parere dell'Autorità sullo schema di piano di sviluppo.
- 9.8 Terna presenta l'istanza all'Autorità anche in una versione pubblicabile. Quando applicabile, Terna indica all'Autorità i motivi per cui chiede di salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni della versione integrale dell'istanza.
- 9.9 L'Autorità decide sull'istanza, entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza completa dei suoi elementi essenziali, salvo richieste di informazioni con contestuale sospensione dei termini. In sede di decisione, nel caso di accettazione - anche parziale - dell'istanza, l'Autorità quantifica il limite di cui al secondo comma del presente articolo. Quando applicabile, l'Autorità decide anche sulla eventuale richiesta di estensione dell'elenco di attività.

S 5.Osservazioni in merito allo schema di provvedimento, ove non già ricomprese nelle precedenti osservazioni.